



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 195 della seduta del 13-06- 2016.

Oggetto: Disegno di legge <<Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Il Segretario Generale  
Avv. Emilio Antonio Apicella

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco Russo	Componente		X

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente reggente  
del Settore legislativo  
(avv. Mariano Calogero)

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale  
\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Gallo)

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale);

**VISTI** gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

**CONSIDERATO** che:

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ha introdotto nell'ordinamento della Regione Calabria il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo (attribuite agli organi politici) e attività di gestione (assegnate alla competenza dirigenziale);
- nonostante la netta enunciazione e la puntuale regolamentazione, nella l.r. n. 7/1996, e in particolare negli articoli da 12 a 21, del principio in argomento, successivamente alla sua entrata in vigore non sono mancate norme di legge regionale che hanno continuato ad attribuire alla Giunta regionale, anziché alla dirigenza, la competenza in ordine all'adozione di atti di mera gestione;
- non può, inoltre, trascurarsi l'esigenza di adeguare al principio di separazione tra indirizzo e gestione le norme, previgenti alla l.r. n. 7/1996, relative alla competenza in materia di atti di gestione;
- le modifiche normative in parola, nel ribadire e rendere effettiva, in materia di attività di gestione, la competenza degli organi burocratici a struttura monocratica, anziché dell'organo politico a struttura collegiale, costituiscono misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza della stessa;

**CONSIDERATO**, altresì, che, sempre in funzione della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa, appare opportuno:

- introdurre alcune modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 7/1996, dirette ad ampliare le funzioni del comitato di direzione e a potenziare il suo ruolo di coordinamento dell'attività dei dirigenti generali, che lo compongono;
- definire un meccanismo che disciplini con chiarezza la competenza ad assumere le determinazioni relative all'ipotesi in cui un dirigente dichiara di doversi astenere dal compimento di un determinato atto;

**RITENUTO**, pertanto, necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) - allo scopo di introdurre disposizioni atte a rafforzare il suindicato principio di separazione, ad ampliare le funzioni del comitato di direzione, potenziando il suo ruolo di coordinamento, nonchè a definire la competenza in ordine alle determinazioni conseguenti alla dichiarazione di astensione da parte di un dirigente - e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza>>;

**VISTI** gli allegati <<A>>, <<B>> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

**EVIDENZIATO** che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata dal Settore legislativo;

**PRESO ATTO**

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

**PRESO ATTO** che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

### D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <<B>> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regcal.it](mailto:trasparenza@regcal.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15 GIU. 2016 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

**Disegno di legge:**  
**"Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza"**

**Articolo 1**

(Introduzione dell'articolo 21 *bis* nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è aggiunto il seguente:

*<<Articolo 21 bis*

*(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)*

1. Le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta o al Presidente della Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

2. Le disposizioni del presente capo, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.>>

**Articolo 2**

(Efficacia temporale)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 1 producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 3**

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è così modificato:

a) al terzo alinea è soppressa la parola <<legislativi>>;

b) sono aggiunti i seguenti alinea:

<<- esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

- risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;

- assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6.>>

#### Articolo 4

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)

1. L'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è così modificato:

a) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: <<, fatto salvo quanto previsto al comma 5.>>;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<5. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero il dirigente predetto ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.

6. Qualora le situazioni di cui al comma 5 riguardino il dirigente generale di un dipartimento, o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, qualora sia componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.>>

#### Articolo 5

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Articolo 6

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 195 DEL 13-06-2016

Disegno di legge: <<Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione>>

RELAZIONE DESCRITTIVA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in epigrafe si prefigge, in primo luogo, lo scopo di rimarcare e rafforzare il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione, introdotto nell'ordinamento della Regione Calabria dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e declinato, in particolare, dagli articoli da 12 a 21, contenuti nel capo II della l.r. medesima.

Tale principio, com'è noto, postula che agli organi politici sono attribuite le funzioni di indirizzo e controllo, mentre alla dirigenza è assegnata la competenza relativa agli atti di gestione.

L'esigenza del presente intervento normativo emerge dalla constatazione che, nonostante la netta enunciazione e la puntuale regolamentazione, nella l.r. n. 7/1996, del principio in argomento, successivamente alla sua entrata in vigore non sono mancate norme di legge regionale che hanno continuato ad attribuire alla Giunta regionale, anziché alla dirigenza, la competenza in ordine all'adozione di atti di mera gestione.

Non può, inoltre, trascurarsi l'esigenza di adeguare al principio di separazione tra indirizzo e gestione le norme, previgenti alla l.r. n. 7/1996, relative alla competenza in materia di atti di gestione.

Giova, altresì, evidenziare che le modifiche normative oggetto del disegno di legge in questione, nel ribadire e rendere effettiva, in materia di attività di gestione, la competenza degli organi burocratici a struttura monocratica, anziché dell'organo politico a struttura collegiale, costituiscono misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza della stessa.

Appare, pertanto, necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) allo scopo di introdurre disposizioni atte a rafforzare il suindicato principio di separazione, e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione>>.

Più in dettaglio, con l'**articolo 1** del disegno di legge si intende introdurre nella l.r. n. 7/1996 un articolo 21 bis, composto da due commi:

- il comma 1 prevede, innanzitutto, che le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della succitata legge regionale, che attribuiscono alla Giunta o al Presidente della Giunta regionale l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

- il comma 2, al fine di ulteriormente rafforzare il principio di separazione di cui si discute, prevede che le disposizioni della l.r. n. 7/1996 che dettano il principio



medesimo possono essere derogate soltanto espressamente, e a opera di specifiche disposizioni legislative, escludendo, quindi, la possibilità di deroghe implicite.

Si evidenzia che le suindicate modifiche sono mutate dalle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (già articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80), e all'articolo 4, comma 3, del medesimo d.lgs. (già articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n.80/1998).

L'**articolo 2** del disegno di legge in questione, prevedendo che le sopra illustrate modifiche normative producono effetti solo per il futuro, ha la funzione di rendere esplicita la non retroattività delle modifiche medesime.

Ulteriori misure funzionali allo snellimento e alla semplificazione amministrativa sono contenute nell'**articolo 3** del ddl, nel quale sono previste modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 7/1996, dirette ad ampliare le funzioni del comitato di direzione e a potenziare il suo ruolo di coordinamento dell'attività dei dirigenti generali, che lo compongono.

Sempre in funzione della semplificazione dell'attività amministrativa, e, in particolare, al fine di definire un meccanismo che disciplini con chiarezza la competenza ad assumere le determinazioni relative all'ipotesi in cui un dirigente dichiara di doversi astenere dal compimento di un determinato atto, l'**articolo 4** del disegno di legge prevede l'introduzione di due nuovi commi nell'articolo 32 della l.r. n. 7/1996; tali determinazioni sono assunte:

- dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza, qualora la situazione comportante l'astensione interessi un dirigente del dipartimento medesimo,
- dal comitato di direzione di cui all'articolo 11 della l.r. n. 7/1996, qualora la situazione predetta interessi un il dirigente generale di un dipartimento, o il titolare di una posizione ad esso equiparata.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'**articolo 5** del disegno di legge.

Infine, l'**articolo 6** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

W Segretario Generale  
Avv. Ennio Antonio Apicella



**REGIONE CALABRIA**  
**Giunta Regionale**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 195 DEL 13-06- 2016

Disegno di legge: <<Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza>>

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

**Tabella 1: oneri finanziari**

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato "A" alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato <<B>>, si prefigge lo scopo di introdurre nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) disposizioni atte a rafforzare il principio di separazione tra indirizzo e gestione, ad ampliare le funzioni del comitato di direzione, potenziando il suo ruolo di coordinamento, nonchè a definire la competenza in ordine alle determinazioni conseguenti alla dichiarazione di astensione da parte di un dirigente.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinamentali, procedurali ed organizzative nell'ambito della disciplina della dirigenza di cui alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

**Tabella 1: copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)